

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 102-49371/2013

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Gestore: **FIORE s.r.l.**
Sede legale: Strada del Francese n. 117/22 - TORINO
C.F.: 06610250018

Impianto: **2.6 - Trattamento superficiale di metalli –**
Sede operativa: Strada del Francese 117/22, Torino
Posizione SIA: 007675

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 26/09/2011, prot. n. 799451, l'impresa *FIORE s.r.l.* in qualità di gestore dell'impianto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D. n. 22-353472 del 26/03/2007 per l'esercizio dell'impianto di trattamento superficiale di metalli specificato in oggetto, rientrante della seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - o 2.6 - impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;
- l'autorizzazione integrata ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, rientrante fra quelli dell'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06 l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI dello stesso decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 29-terdecis, c.4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione Europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con decreti ministeriali (LGM);
- per l'impianto in oggetto sono oggi disponibili le seguenti LGM e BREF:
 - o Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006;
 - o Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008;



- ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- con d.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 la Regione Piemonte ha definito la Provincia come soggetto competente per l'approvazione di progetti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo integrato delle attività produttive e terziarie;
- ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 la Provincia di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. 842725 del 07/10/2011;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, la Provincia di Torino ha convocato con nota prot. n. 13175 del 04/01/2012 la conferenza dei servizi alla quale sono stati invitati il Sindaco del Comune di Torino, il dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte, il dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. TO1, la SMAT s.p.a. quale gestore del servizio idrico integrato e il gestore dell'impianto;
- in data 13/01/2012 il gestore dell'impianto ha trasmesso nuova documentazione ad integrazione della domanda di rinnovo AIA;
- in data 08/02/2012 si è svolta la riunione della conferenza dei servizi, alla quale hanno partecipato l'amministrazione procedente, l'ARPA Piemonte, la SMAT s.p.a. e il gestore dell'impianto;
- in data 07/11/2012 il gestore dell'impianto ha trasmesso la documentazione ad integrazione della domanda di rinnovo AIA chiesta dalla conferenza dei servizi;

ESAMINATA:

- la documentazione presentata dall'impresa con l'istanza di rinnovo e nelle successive integrazioni e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale svolto dal gestore;

ACQUISITI:

- il verbale della riunione della conferenza dei servizi del 08/02/2012;
- il parere e la memoria tecnica di SMAT s.p.a. in qualità di gestore del servizio idrico integrato relativamente allo scarico in fognatura, ricevuti in data 6/12/2012, prot. 950715;

RILEVATO CHE:

- presso l'impianto è svolto il trattamento superficiale di metalli mediante sgrassaggio, decapaggio, zincatura elettrolitica, passivazione e sigillatura;
- rispetto alla situazione precedentemente autorizzata:
 - o è stata dismessa la linea di zincatura roto-barile 2;
 - o è stata sostituita una vasca di zincatura con una di lavaggio;
 - o non è più svolto il ricircolo parziale dei reflui depurati in quanto il riutilizzo di tali acque influiva negativamente sulla qualità dei pezzi lavorati;
 - o non sono più utilizzati alcuni prodotti chimici nella preparazione dei bagni e per la depurazione dei reflui: in particolare sono stati eliminati tutti i prodotti a base di cromo VI;
 - o non sono state realizzate e non sono in progetto altre modifiche dell'impianto e dell'attività produttiva che comportano variazioni delle emissioni in



ambiente;

- a seguito delle modifiche delle linee produttive, è variato il volume complessivo delle vasche di trattamento; il gestore ha comunicato con la nota del 7/11/2012 le dimensioni e i volumi delle vasche delle linee di trattamento per il calcolo della capacità massima dell'impianto, che rettificano e aggiornano i dati riportati nella precedente documentazione; il volume complessivo delle vasche di trattamento è attualmente pari a 274,4 m³;
- il gestore ha attuato gli adeguamenti prescritti nella precedente AIA;
- dall'attività dell'impianto si originano emissioni in atmosfera e in acqua; le emissioni in acqua sono scaricate in pubblica fognatura gestita da SMAT s.p.a.;
- il gestore ha chiesto di mantenere gli stessi limiti in deroga allo scarico in fognatura già previsti dalla precedente autorizzazione;
- presso il sito dell'impianto non sono state individuate dal gestore scolanti ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006;
- gli esiti dei controlli periodici svolti dal gestore sulle emissioni in acqua risultano nei limiti fissati dall'AIA; nell'ambito dei controlli svolti da ARPA e SMAT è stato riscontrato in un caso il superamento dei limiti per pH e cloruri, a seguito del quale il gestore ha provveduto a ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto; i parametri solventi organici aromatici e solventi organici azotati sono risultati con concentrazioni molto inferiori al limite;
- la SMAT s.p.a. ha installato una stazione di monitoraggio fissa sulla fognatura immediatamente a valle dello scarico dell'impianto; il monitoraggio non ha evidenziato criticità;
- gli esiti dei controlli periodici svolti dal gestore sulle emissioni in atmosfera risultano nei limiti fissati dall'AIA; in particolare alcuni parametri del piano di controllo sono risultati sempre non rilevabili o con concentrazioni molto inferiori al limite; le portate effettive dei camini sono invece in alcuni casi significativamente diverse rispetto a quelle riportate nel quadro emissioni; il gestore ha verificato i dati di portata e ha chiesto di aggiornare il quadro emissioni ai dati effettivi misurati;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb);
- il Comune di Torino ha approvato nel 2010 il piano di classificazione acustica del territorio comunale; a seguito dell'approvazione del piano il gestore ha svolto la valutazione di impatto acustico riscontrando il rispetto dei limiti della classe acustica del sito;
- i consumi idrici, materie prime e di reagenti per la depurazione dei reflui rilevati nel corso del monitoraggio ambientale dei dati produttivi risultano in generale coerenti con quelli indicati nella prima istanza di AIA;
- sono adottate tecniche BAT per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento sia gestionali, sia impiantistiche;
- il gestore ha evidenziato difficoltà nella fattibilità tecnica della valutazione drag-out come previsto nella precedente AIA a causa della molteplicità dei fattori che influenzano il metodo di prova e che rendono pertanto i risultati poco attendibili; i tecnici di SMAT hanno sperimentato la valutazione del parametro in tre diverse zincature confermando le difficoltà operative e la variabilità dei risultati ottenuti nel calcolo del drag-out; presso l'impianto sono comunque adottate tecniche per la



riduzione del drag-out;

- in alternativa al drag-out, si sono confrontati i dati produttivi con i valori di riferimento del BREF e delle LGM per i seguenti indicatori di prestazione:
 - o l'efficienza di deposizione dello zinco, calcolata con il rapporto tra lo zinco smaltito nei fanghi e lo zinco acquistato, che è risultata leggermente superiore rispetto all'intervallo dei valori di riferimento del BREF;
 - o il consumo specifico di acqua per m² di superficie trattata, che è risultato coerente con i dati di riferimento del BREF;

VALUTATO CHE:

- dalle risultanze della conferenza dei servizi non sono emerse criticità rispetto alla attuale gestione dell'impianto;
- il gestore adotta tecniche adeguate per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- le modifiche dell'impianto comunicate dal gestore e riportate ai punti precedenti sono modifiche non sostanziali in quanto non comportano un aumento della capacità massima potenziale e non hanno effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- debba essere aggiornato il quadro impiantistico e la capacità massima potenziale dell'impianto con le modifiche comunicate dal gestore dell'impianto;
- la SMAT s.p.a. ha dato parere positivo per lo scarico in fognatura nel rispetto dei limi e delle prescrizioni contenute nella memoria tecnica del 6/12/2012;
- con riferimento alle emissioni sonore e alla gestione delle materie prime e rifiuti, possano essere confermate le condizioni della precedente autorizzazione; con riferimento alle emissioni in atmosfera e in acqua, alla luce degli esiti degli autocontrolli, debbano essere rivisti e aggiornati il quadro delle emissioni in atmosfera per le portate dei camini e il piano di controllo sulle emissioni in atmosfera e in acqua;
- debba essere aggiornato il piano di monitoraggio definito nella precedente autorizzazione al fine di permettere la valutazione nel tempo dell'indicatore dell'efficienza di zincatura e del bilancio idrico e di massa;

RITENUTO CHE:

- sulla base di quanto esposto, possa essere rinnovata ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto in oggetto, aggiornandone le condizioni che devono essere rispettate affinché l'impianto sia conforme ai requisiti per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

VISTO:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il d.p.g.r 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi



- dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
 - la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
 - il decreto interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
 - la d.g.r. n. 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005”;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;
 - visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

DETERMINA:

1. di rinnovare ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-sexies dello stesso decreto all'impresa *FIORE s.r.l.* per l'esercizio dell'impianto di trattamento superficiale di metalli sito in Strada del Francese n. 117/22 nel Comune di Torino, rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - 2.6 - impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3;
2. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 22-353472 del 26/03/2007;
3. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 e 12 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni e provvedimenti di competenza:
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del

- d.lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in fognatura ai sensi del capo II del titolo IV della parte terza del d.lgs. 152/06;
 - approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del d.lgs 152/06, il presente provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione;
5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del d.lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;

EVIDENZIA:

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del d.lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del d.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE:

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Torino (TO), all'A.R.P.A. Piemonte, alla SMAT s.p.a., all'ASL TO1.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 2 dicembre 2013

Il Direttore dell'Area
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

<u>A.1</u>	<u>DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO</u>	<u>8</u>
<u>A.2</u>	<u>FATTORI AMBIENTALI</u>	<u>10</u>
<u>A.3</u>	<u>CONDIZIONI GENERALI</u>	<u>10</u>
<u>A.4</u>	<u>MODIFICHE DELL'IMPIANTO</u>	<u>12</u>
<u>A.5</u>	<u>CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u>	<u>12</u>
<u>A.6</u>	<u>MONITORAGGIO DEI DATI PRODUTTIVI E PRESTAZIONALI</u>	<u>13</u>
<u>A.7</u>	<u>EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	<u>14</u>
<u>A.8</u>	<u>EMISSIONI NELLE ACQUE</u>	<u>16</u>
<u>A.9</u>	<u>GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI</u>	<u>19</u>
<u>A.10</u>	<u>EMISSIONI SONORE</u>	<u>20</u>
<u>A.11</u>	<u>REPORT AMBIENTALE</u>	<u>20</u>
<u>A.12</u>	<u>COMUNICAZIONI AGLI ENTI</u>	<u>20</u>
<u>A.13</u>	<u>CONTROLLI PROGRAMMATI</u>	<u>21</u>

A.1 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Dati identificativi		
Denominazione	FIORE s.r.l.	
Ubicazione	Strada del Francese n. 117/22 - TORINO	
Coordinate del centro aziendale	Latitudine	45.136555 N
	Longitudine	7.670061 E
Codice azienda: (n° posizione dell'archivio ambientale della Provincia di Torino)	007675	

Descrizione dell'attività produttiva	
Attività principale	Trattamenti di protezione superficiale di prodotti metallici mediante zincatura elettrolitica
Categoria attività (allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06)	2.6 – trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³
Codice NACE - (National classification of economic activities)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25.61 - Trattamento e rivestimento dei metalli
Codice NOSE-P - (Nomenclature of sources of emission)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 105.01- Trattamento superficiale di metalli e plastiche (Processi manifatturieri a fini generali)
Principali fasi del ciclo produttivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pre-trattamenti chimici: sgrassaggio, decapaggio; 2. zincatura elettrolitica acida e alcalina; 3. post-trattamenti chimici: neutralizzazione, passivazione.

Capacità potenziale dell'impianto

Volume complessivo delle vasche di trattamento superficiale	274,4 m³
---	----------------------------

Linee di trattamento superficiale

Nome linea	Tipologia impianto	Trattamenti svolti	Volume vasche di trattamento
Statica 1	Statico	sgrassatura, decapaggio, zincatura acida e alcalina, neutralizzazione, passivazione, sigillatura	107,4 m ³
Statica 2	Statico	sgrassatura, decapaggio, zincatura alcalina, neutralizzazione, passivazione, sigillatura	41,4 m ³
Statica 3	Statico	sgrassatura, decapaggio, zincatura alcalina, passivazione	53,4 m ³
Rotobarile 1	Statico	sgrassatura, decapaggio, zincatura alcalina, passivazione, sigillatura	8,3 m ³
Rotobarile 3	Statico	sgrassatura, decapaggio, zincatura alcalina, passivazione, sigillatura	63,9 m ³

Impianti e attività connesse

- Impianto di depurazione acque reflue;
- caldaia a metano per riscaldamento civile uffici
- impianti a convenzione per il riscaldamento civile stabilimento;
- bruciatori a metano per riscaldamento industriale dei bagni di sgrassatura e forni asciugatura linea statica 1 e rotobarile 3;
- caldaia produzione di vapore per riscaldamento industriale bagni di trattamento e per forno di asciugatura della linea statica 3

Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	- Documentazione depositata agli atti della Provincia di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	- Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006; - Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008;

A.2 FATTORI AMBIENTALI

	Tipologia / caratteristiche	Fase di utilizzo / provenienza
Materie prime utilizzate	Zinco e altri metalli per il rivestimento superficiale in forma massiva e di sali Reagenti e additivi chimici per i bagni di trattamento Reagenti per la depurazione dei reflui	- Trattamenti superficia - Depurazione dei reflui
Consumi idrici	Pozzo	- Uso industriale per i bagni di lavaggio e il reintegro dei bagni di trattamento
	Acquedotto pubblico	- Usi igienico sanitari
Consumi energetici	Energia elettrica: acquisita dall'esterno.	- Alimentazione elettrica utenze generali e tecnologiche
	Energia termica: produzione con generatori di calore a metano	- Riscaldamento dei bagni di trattamento e dei forni di asciugatura - Riscaldamento civile dello stabilimento
Emissioni in atmosfera	Vapori dei bagni di trattamento Fumi di combustione	- Aspirazioni dalle vasche di trattamento - Generatori di calore per uso tecnologico e civile
Emissioni in acqua	Reflui domestici	- Servizi igienici
	Reflui industriali	- Vasche di lavaggio linee di zincatura - Bagni di trattamento esausti (concentrati)
Produzione di rifiuti	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti Assorbenti e materiali filtranti Imballaggi con residui di sostanze pericolose	- Depurazione acque - Trattamenti superficiali
Emissioni di rumore	Area esclusivamente industriale - classe acustica VI	- Carico e scarico dei pezzi sulle linee - Impianto di depurazione - Impianti di aspirazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera

A.3 CONDIZIONI GENERALI

- Il gestore è autorizzato a esercire l'impianto e a svolgere le attività produttive riportate nel precedente quadro tecnico impiantistico nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati e descritti nella documentazione agli atti della Provincia di Torino, salvo quanto diversamente stabilito nel presente provvedimento.
- Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa,

- di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
- c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto;
3. Ai fini dei controlli ambientali di cui al punto precedente, il Gestore del servizio idrico integrato è autorità competente al controllo.
 4. Tutti i punti finali di emissione in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
 5. Tutti i punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione devono essere provvisti di adeguate prese di campionamento, realizzati in conformità con quanto richiesto dal metodo di campionamento.
 6. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
 7. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura, compresi i misuratori totalizzatori dei volumi delle acque prelevate e scaricate, e dei sistemi di controllo del depuratore e dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera; il programma degli interventi di verifica e manutenzione necessari deve essere indicato nelle procedure interne adottate dal gestore sulla base delle indicazioni dei manuali d'uso o più in generale del costruttore della strumentazione.
 8. I controlli alle emissioni prescritti nel presente provvedimento devono essere effettuati dal gestore nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, con la periodicità e secondo le indicazioni specificate, con decorrenza dalla data del precedente autocontrollo. Nel caso non sia possibile svolgere il controllo a causa di fermo impianto o per altri motivi indipendenti dal gestore, o nel caso in cui il controllo sia svolto in condizioni diverse da quelle prescritte ad esempio durante il funzionamento con un carico produttivo ridotto, il gestore deve provvedere a dare tempestiva comunicazione specificando le cause intervenute. Il controllo deve in questo caso essere effettuato o ripetuto nel primo periodo utile dal momento in cui sono ripristinate le normali condizioni operative, provvedendo a comunicarne prima la data secondo le modalità prescritte.
 9. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto,

deve essere dato avviso alla Provincia almeno quindici giorni prima della riattivazione e devono essere svolti gli autocontrolli sui connessi punti di emissione entro i successivi 30 giorni di funzionamento a regime dell'impianto. Eventuali adeguamenti ai limiti di emissione i cui termini siano fissati prima della data di riattivazione, devono essere realizzati prima della ripresa dell'esercizio dell'impianto.

10. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo rinnovo della stessa.
11. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
12. Copia della documentazione presentata dal gestore ai fini della domanda di autorizzazione deve essere conservata presso lo stabilimento, compresi:
 - la planimetria con tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua e le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti;
 - lo schema dell'impianto di depurazione dei reflui e dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, completi con la sequenza dei trattamenti, l'indicazione dei sistemi di controllo e allarme, delle valvole e pompe di rilancio;
 - la planimetria con la posizione e la denominazione delle linee di trattamento, delle vasche di trattamento e dei reattori dell'impianto di depurazione dei reflui, della rete idrica e fognaria con indicate le posizioni dei contatori e dei punti di allacciamento per il prelievo e lo scarico dei singoli impianti e macchinari;
 - le procedure operative per la gestione degli impianti di depurazione.

A.4 MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente.
2. Deve essere sempre e comunque comunicata qualunque modifica dell'impianto che comporti una variazione rispetto al quadro tecnico riportato nel presente provvedimento.

A.5 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Nel caso di malfunzionamenti o avarie che interessino in generale l'impianto e che possano produrre effetti negativi sull'ambiente, il gestore deve garantire procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità. Entro le otto ore successive il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'ARPA e, nel caso l'anomalia riguardi le emissioni in acqua, il Gestore del servizio idrico integrato, sulle ragioni impiantistiche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, gli interventi occorrenti o messi in atto per la sua risoluzione e la relativa tempistica.
2. In situazioni di emergenza che possano comportare rischio di inquinamento, deve essere dato immediato avviso all'ARPA al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;

- registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
- nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

A.6 MONITORAGGIO DEI DATI PRODUTTIVI E PRESTAZIONALI

1. Devono essere annotati dal gestore in appositi registri a disposizione dell'autorità competente al controllo, i dati di produzione e consumo elencati nella tabella seguente, utili al fine di monitorare il buon andamento della conduzione aziendale in ottica ambientale.

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Numero di ore di lavoro delle linee produttive o in alternativa numero di telai e barili trattati	annuale
Consumo di zinco	
Consumi energetici	
Consumi idrici per l'attività di trattamento superficiale	
Volumi di reflui industriali scaricati	
Consumi di prodotti chimici per bagni di trattamento	annuale – nel caso di variazione o sostituzione dei prodotti chimici, deve essere registrata la data della modifica
Consumi di prodotti chimici per la depurazione acque	
Consumi di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06	registrazione come previsto dalla vigente normativa
Quantità di fanghi e bagni esausti prodotti e smaltiti come rifiuti	
Caratterizzazione dei fanghi di depurazione	in caso di variazioni delle caratteristiche del fango e in ogni caso almeno una volta all'anno
Parametri analitici da determinare	
secco a 105°C	
cromo	
zinco	

2. Tutte le registrazioni devono essere effettuate al termine del periodo di riferimento.
3. I consumi idrici e i volumi di reflui scaricati devono essere misurati con contatori non azzerabili; per il monitoraggio dei consumi devono essere annotate le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
4. I consumi devono essere riferiti alle materie prime effettivamente utilizzate nel ciclo produttivo nel periodo di riferimento.
5. Al fine di permettere un confronto dei dati nel tempo, i consumi di reagenti utilizzati nelle linee produttive e nella depurazione dei reflui devono essere registrati indicandone i principali componenti e il tipo di utilizzo in impianto, raggruppando nella stessa voce i prodotti con caratteristiche simili e con lo stesso tipo di uso.
6. Ai fini del bilancio di massa, devono essere monitorate le caratteristiche dei fanghi della

depurazione per i parametri riportati nella tabella riferiti al campione tal quale; il campione da sottoporre ad analisi deve essere rappresentativo delle caratteristiche medie dei fanghi prodotti, miscelando se necessario aliquote prelevate durante un periodo di tempo adeguato alle possibili variazioni dovute alla lavorazione.

7. Per i parametri la cui registrazione è prevista anche da altre normative, potrà essere utilizzato un unico registro, purché siano compatibili. le modalità di compilazione e tenuta.

A.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Quadro emissioni in atmosfera

Punto di emissione	Provenienza		Portata Nm ³ /h	Impianto di abbattimento
Punti di emissione soggetti ad autorizzazione				
E1	Trattamento di zincatura	Aspirazioni da linea rotobarile n°1	9000	non presente
E2	Trattamento di zincatura	Aspirazioni da linea statica n°1	16000	non presente
E3	Trattamento di zincatura	Aspirazioni da linea statica n°2	5000	non presente
E4	Trattamento di zincatura	Aspirazioni da linea statica n°3	9500	scrubber + camera di calma
E5	Trattamento di zincatura	Aspirazioni da linea rotobarile n°3	5000	scrubber + camera di calma
Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione				
a	Bruciatori a metano per riscaldamento vasche sgrassatura e forni di asciugatura		Emissioni non soggette ad autorizzazione provenienti da impianti in deroga appartenenti alla categoria dd) della parte I, allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06: impianti di combustione alimentati a metano di potenza termica nominale inferiore a 3 MW	
b	Caldaia a metano per riscaldamento forno di asciugatura linea statica n°3			
c	Caldaia per il riscaldamento degli uffici e di impianti a convenzione per il riscaldamento locali			

Limiti e piano di controllo

Punto di emissione	Parametri soggetti controllo	Limiti	Flusso di massa	Frequenza di controllo
		mg/Nm ³	kg/h/m ²	
E1 - E2 - E3 - E4 - E5	Acido solforico	2	0,006	Triennale
	Alcalinità espressa come Na ₂ O	5	0,015	
	Cloro e suoi composti espressi come HCl	5	0,015	
	Cromo e suoi composti espressi come Cr	0,5	0,0015	

Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

	Metodi
Campionamento	▪ Norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988)
Misura di velocità e portata	▪ UNI 10169:2001
Composti inorganici del cloro come HCl e HF	▪ ISTISAN 98/2
Acido solforico H ₂ SO ₄	▪ NIOSH 7903
Cromo	▪ UNI EN 14385:2004
Sostanze alcaline	▪ NIOSH 7401

Note

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Prescrizioni

1. I valori limite di emissione definiti nel quadro delle emissioni in atmosfera rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati. Resta fermo il rispetto dei limiti stabiliti alla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/06.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
3. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel d.lgs. n. 152/06, parte V, allegato V. A tale scopo deve essere sempre garantito il corretto funzionamento delle aspirazioni sulle linee di trattamento.
4. Le aspirazioni devono essere mantenute in funzione per tutta la durata delle attività e nei periodi in cui possono comunque generarsi emissioni.
5. Gli impianti di l'abbattimento ad umido delle emissioni in atmosfera devono essere dotati di sistemi di controllo in automatico delle condizioni operative e di allarme in caso di eventuali malfunzionamenti.
6. Le prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti devono rispettare le indicazioni del capitolo 4 del metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni) e devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo.
7. I condotti di scarico devono consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1

metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

8. I limiti di emissione in flusso di massa per gli effluenti provenienti dai trattamenti superficiali si ottengono moltiplicando i limiti in flusso di massa per unità di superficie di vasca per la superficie delle vasche aspirate contenenti l'inquinante considerato; nei rapporti di prova deve essere indicata la superficie delle vasche utilizzata per la determinazione del relativo limite.

A.8 EMISSIONI NELLE ACQUE

Quadro emissioni in acqua – scarichi di reflui

Punto di scarico S01			
Tipologia	Refluo industriale		
Provenienza dei reflui	Bagni di lavaggio linee di zincatura Bagni di trattamento esausti (concentrati)		
Sistema di depurazione	Impianto chimico-fisico: disoleatura, riduzione dei cromati, precipitazione metalli, rimozione tensioattivi, chiarificazione; filtrazione su colonne di quarzo e carbone attivo, abbattimento nitriti. I concentrati vengono sottoposti a un pretrattamento di neutralizzazione, ossidazione delle sostanze organiche, riduzione dei cromati dei bagni di passivazione.		
Destinazione	Fognatura pubblica		
Modalità di scarico	Continuo durante l'orario lavorativo		
Portata massima dello scarico	12,5 m ³ /h		
Limiti di emissione allo scarico	Parametri in deroga	Cloruri	2000 mg/l
		Azoto nitrico	40 mg/l
		Azoto nitroso	1,2 mg/l
	Altri parametri	Tabella 3 – scarico in rete fognaria - Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06	

Punti di scarico S02 - S06	
Tipologia	Reflui domestici
Provenienza	Servizi igienici
Destinazione	Fognatura pubblica

Piano di controllo

Punto di campionamento	Scarico S01
Frequenza di controllo	annuale
-	Conducibilità
1	pH
6	Solidi speciali totali (da intendersi come solidi sospesi totali)
8	COD
9	Alluminio
12	Boro
14	Cromo totale
16	Ferro
17	Manganese
19	Nichel
20	Piombo
21	Rame
24	Zinco
27	Solfuri (come H ₂ S)
28	Solfiti (come SO ₃)
29	Solfati (come SO ₄)
30	Cloruri
31	Fluoruri
32	Fosforo totale (come P)
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)
34	Azoto nitroso (come N)
35	Azoto nitrico (come N)
37	Idrocarburi totali
42	Tensioattivi totali

Tabella 1: Metodi analitici per il controllo delle emissioni in acqua

	Metodi
Campionamento	Prelievo del campione medio composito su un periodo di tempo di tre ore o pari ad almeno alla intera durata dello scarico nel caso in cui sia inferiore a tre ore.
Determinazioni analitiche delle concentrazioni	Metodi analitici per le acque pubblicati nel manuale APAT.

Note:

Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Quadro delle emissioni in acqua – Acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Superfici scolanti come definite dal R.R. n. 1/R/2006	Recettore delle acque meteoriche	Sistema di depurazione
Nessuna. Sulle aree esterne soggette a dilavamento delle acque meteoriche non sono svolte attività che comportano il rischio di contaminazione delle acque meteoriche.	Acque meteoriche provenienti dai tetti: fognatura bianca	Nessuno
	Acque meteoriche provenienti dal piazzale scoperto: tratto di collettore privato che scarica le acque in corso idrico superficiale denominato Canale del Villaretto, affluente di destra del Canale Irriguo Sturetta, gestito dal Consorzio Irriguo S.BN.F.	Nessuno

Prescrizioni
Scarico dei reflui

1. Le modalità di scarico devono essere quelle previste dalla definizione di scarico di cui alla parte terza del d.lgs. 152/2006. In particolare tutti i reflui devono essere convogliati allo scarico finale tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore.
2. I limiti per le emissioni nelle acque devono essere rispettati al pozzetto fiscale corrispondente all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione in fognatura, come identificato sulle planimetrie agli atti della Provincia.
3. I valori limite in deroga potranno essere modificati o revocati in relazione alla necessità del Gestore del Servizio Idrico Integrato di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione.
4. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.
5. Qualora il gestore abbia motivate necessità di scaricare acque reflui industriali che non rispettano i limiti di emissione, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà chiedere preventivamente al Gestore del servizio idrico integrato una deroga a detti limiti ove consentito dalla normativa vigente in materia.
6. L'impianto di depurazione deve essere dotato di sistemi di controllo in automatico delle condizioni operative e di allarme in caso di malfunzionamenti.

Acque meteoriche

7. Ai fini di prevenire fenomeni di inquinamento della acque meteoriche di dilavamento deve essere rispettato quanto indicato nella procedura operativa per la gestione dei rifiuti e degli altri materiali stoccati sulle aree esterne. In particolare devono essere rispettati i seguenti punti:
 - a. chiusura a tenuta delle griglie sui pozzetti che insistono sulla canalizzazione di raccolta acque bianche e delle caditoie posizionate sotto le tettoie in prossimità delle aree di stoccaggio e movimentazione liquidi;
 - b. messa in atto di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che eventuali

- sversamenti nelle aree di stoccaggio reagenti possano raggiungere le griglie di raccolta delle acque meteoriche;
- c. manutenzione periodica delle cordolature delle aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti e materie prime e della pavimentazione esterna, al fine che siano sempre garantite le condizioni di tenuta e impermeabilizzazione rispetto al suolo;
 - d. manutenzione periodica degli impianti di movimentazione liquidi (pompe e tubazioni di collegamento) al fine che siano evitate perdite e garantiti in ogni momento la possibilità di intervento;
 - e. pulizia periodica delle aree esterne mediante spazzamento;
 - f. indicazione in apposito registro, da conservare presso l'insediamento a disposizione dell'autorità di controllo, delle date e modalità con cui sono state effettuate le operazioni di pulizia e lavaggio delle superfici scolanti a seguito di sversamenti accidentali potenzialmente pericolosi per l'ambiente.

A.9 GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente indicato il tipo di materie prime e di rifiuti stoccati.
2. Lo stoccaggio e la movimentazione devono avvenire nel rispetto delle procedure e delle pratiche descritte dal gestore, al fine di evitare che da tali attività si possano originare reflui, emissioni in atmosfera o contaminazione del suolo.
3. Tutte le aree di stoccaggio devono essere pavimentate; le materie prime e i rifiuti liquidi o comunque non palabili devono essere stoccati all'interno di serbatoi o strutture dotati di adeguati sistemi di contenimento in caso di rottura o versamento.
4. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento delle materie prime e dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, adottando sistemi e materiali adatti a prevenirne la corrosione e il danneggiamento.
5. Sui serbatoi il cui riempimento è gestito con sistemi automatizzati non attivati e non presidiati da operatore, devono essere presenti sistemi di allarme e di blocco automatico per troppo pieno.
6. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.

Sostanze e miscele pericolose

1. A seguito della approvazione della Variante "Seveso" al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino che introduce la definizione di stabilimento "sottosoglia", al fine di ottenere il quadro informativo degli stabilimenti con sostanze pericolose presenti sul territorio e dei relativi rischi, deve essere comunicata la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del d.lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC. La prima comunicazione deve essere inviata entro il 30/04/2014 e deve

essere aggiornata successivamente in caso di variazioni rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

A.10 EMISSIONI SONORE

Il Comune di Torino ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con d.c.c. n. 06483/126 del 20/12/2010 (BUR n. 2 del 13/01/2011). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

A.11 REPORT AMBIENTALE

Il report ambientale deve riportare i risultati dei controlli e monitoraggi riferiti all'anno precedente prescritti nel presente provvedimento, come specificati nella seguente tabella.

Il report deve essere redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con D.M. Ambiente del 31/01/2005.

Descrizione	Note
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	I rapporti di prova per le emissioni in atmosfera devono essere redatti conformemente al modello CONTR.EM 2.0 predisposto dalla Provincia. Tutti i rapporti di prova devono inoltre riportare i valori delle grandezze atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento dell'impianto al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali	

A.12 COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nella tabella seguente sono riportate le comunicazioni che il gestore deve inviare ai fini della presente autorizzazione agli Enti e nei termini indicati. Sono fatti salvi i termini per l'invio delle comunicazioni stabilite dalle norme di settore, dai regolamenti e dai contratti di fornitura dei servizi.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento. Ai fini della dichiarazione prevista ai sensi del Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni (dichiarazione PRTR), gli scarichi indiretti costituiscono un trasferimento fuori sito di inquinanti presenti nelle acque reflue e deve essere pertanto verificato il superamento della relativa soglia per stabilire se deve essere effettuata la comunicazione.

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Comunicazione delle quantità di sostanze e miscele pericolose, ai sensi del d.lgs.334/99, presenti presso lo stabilimento e valutazione delle soglie stabilite per i diversi adempimenti dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC	- Provincia di Torino	30 aprile 2014
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	- Provincia di Torino - A.R.P.A.	Almeno 15 giorni prima della data di campionamento
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	- Provincia di Torino - ARPA - SMAT	Almeno 30 giorni prima della data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale	- Provincia di Torino - Comune di Torino - A.R.P.A. - SMAT	Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio. Prima scadenza: 30 aprile 2014.

Modalità di comunicazione agli Enti

La comunicazione dei dati ambientali avviene con le modalità definite dalla Provincia di Torino e pubblicate sul proprio sito internet o comunicate direttamente al gestore. Il gestore deve conservare presso l'impianto tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

A.13 CONTROLLI PROGRAMMATI

1. L'ARPA svolge controlli programmati sull'impianto con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.lgs 152/06 ed in particolare accerta:
- la corrispondenza con il quadro impiantistico e gestionale al quale si riferisce l'autorizzazione;
 - il funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera e dell'impianto di depurazione;
 - la corretta installazione e il funzionamento degli strumenti di misura ai fini del monitoraggio ambientale;
 - la corretta tenuta dei registri utilizzati per il monitoraggio ambientale;
 - la corretta gestione delle materie prime e dei rifiuti, con riferimento anche alle modalità di stoccaggio;
 - la corretta gestione delle aree esterne al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

Si evidenzia che tutti i registri e la documentazione prescritta in autorizzazione devono essere a disposizione dell'ARPA in azienda.